

COMUNE DI BRUGNATO
Provincia della Spezia
IL REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 3/2019



OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale "approvazione piano Economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2019/2021 e approvazione tariffe e scadenze anno 2019"

Il sottoscritto Rag. Roberto D'Ercole revisore dei conti del Comune di Brugnato, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 09 del 21/02/2017, ai sensi dell'Art. 234 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU);

VISTO che con lo stesso D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è stato disposto che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 avente ad oggetto nello specifico il piano finanziario che espressamente cita:

"... 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. ...";

VISTI I SEGUENTI ATTI:

- 1) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 19/01/2007 avente all'oggetto: "Approvazione partecipazione ad ACAM Spa ed affidamento alla Società medesima della gestione "in house" del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio comunale", esecutiva;
- 2) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 28/03/2007 avente all'oggetto: "Ciclo integrato dei rifiuti - Contratto di servizio tra Comune di Brugnato ed ACAM Spa - Approvazione", esecutiva;
- 3) L'allegato D), approvato con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 09/2007 relativo alla organizzazione del Servizio ed al corrispettivo dovuto;

4) Contratto rep. n. 2322 del 11/10/2007 sottoscritto dai rappresentanti legali di ACAM Spa e dal Comune di Brugnato;

5) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/07/2010 ad oggetto "Approvazione aggiornamento allegato D) Contratto di servizio del Ciclo Integrato dei Rifiuti tra Comune di Brugnato ed ACAM Spa", esecutiva;

6) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13/06/2013 ad oggetto "Servizio del Ciclo Integrato dei Rifiuti - Modifica", esecutiva.

CONSIDERATO CHE:

- con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICHIAMATO il comma 704 della citata Legge n. 147/2013 che ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO l'art. 1 comma 683 della sopra citata Legge n. 147/2013 il quale prevede che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote di imposte e tasse e dei relativi regolamenti è stato differito al 31 marzo del corrente anno.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 *"A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di con-*

certo con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, di un'apposita procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

CONSIDERATO che il tributo deve essere calcolato tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 147/2013. L'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTI il piano finanziario e la relativa relazione predisposti in conformità con il vigente contratto di servizio per il trasporto e lo smaltimento dei RSU, oltre alla determinazione dei costi sostenuti, allegati sotto le **lettere A, B e C** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che rappresentano in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Brugnato, avendo a riferimento il triennio 2019-2021.

DATO ATTO, pertanto, che il servizio di gestione rifiuti anno 2019 comporta i seguenti costi:

PEF 2019 gestione servizio Acam Ambiente Spa	Euro 451.159,58
Ulteriore quota CARC (Personale del Comune e Incarichi gestione servizio e accertamento tassa rifiuti)	Euro 32.000,00
CCD (acquisti forniture materiale e servizi)	Euro 14.100,00
totale costi anno 2019	Euro 497.259,58
a detrarre il contributo provinciale attribuito al Comune per assicurare il supporto alla realizzazione della raccolta differenziata e il riciclaggio	Euro 14.655,20
Totale anno 2019	Euro 482.604,38

DATO ATTO ANCHE che il costo standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune di Brugnato calcolato sulla base della Tabella 2.6 delle Linee guida risulta il seguente:

COSTO STANDARD COMPLESSIVO CON IVA 10%	€ 358.148,28
COSTO PREVISTO DAL PIANO FINANZIARIO TARI	€ 482.604,40
SCOSTAMENTO DAL COSTO STANDARD	€ 124.456,12

ATTESO CHE lo scostamento è dovuto alla presenza sul territorio comunale di utenze non domestiche pari al 30%, mentre per un comune come Brugnato la media è inferiore al 10%;

DATO ATTO inoltre che nel 30% di U.N.D. (Utenze Non Domestiche) è compreso l'insediamento commerciale "Shopping Brugnato 5 Terre", composto da circa 90 utenze commerciali di medio/grande dimensione, n. 02 autogrill ed il centro socio sanitario in cui sono ricoverati circa 150 degenti;

TENUTO CONTO altresì che nello scostamento va considerato lo spazzamento, l'avvio della tariffa puntuale e la misurazione statistica;

RICHIAMATA in proposito l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (**allegato D – relazione tariffe e allegato E – tariffe TARI 2019**), determinate sulla base del piano finanziario, della relazione del soggetto gestore e della determinazione dei costi sostenuti, che espressamente si richiamano e delle informazioni sull'utenza desumibili dalle banche dati tributarie, qui proposte per la loro approvazione, nonché in applicazione del regolamento comunale dell'imposta unica comunale - I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29/03/2017, esecutiva;

DATO ATTO poi che ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, sono:

- a) la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario;
- b) la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali ed assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;
- c) le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti;
- d) in attuazione delle scelte assunte è stata adottata l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**allegato E**).

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 1 comma 688 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147, modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) del Decreto Legge n. 16 del 2014 che dispone *«Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI»*;

VISTO il D.M.I. 25/01/2019, che proroga l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 31/03/2019;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Esprime, per i motivi sopra esposti,

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: *«Approvazione Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2018-2020»* e esprime inoltre un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Brugnato, lì 15/03/2019

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Roberto D'Ercole

